



Città di Siracusa

Regolamento Consulta per le persone con disabilità

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

ART. 1 – ISTITUZIONE

ART. 2 - OBIETTIVI E FUNZIONI

ART. 3 - COMPOSIZIONE

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 - ORGANI

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

ART. 7 - IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 8 - IL PRESIDENTE

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

ART. 10 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 11 - NORME FINALI

ARTICOLO 1

Istituzione

Il Comune di Siracusa (di seguito il Comune), in conformità con le disposizioni statutarie, recepisce e dà concreta attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18. Il Comune favorisce e tutela il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, garantendone rispetto e dignità. Il Comune promuove e supporta tutte le misure necessarie per abbattere le barriere tecnologiche, architettoniche, comunicative e culturali che osteggiano l'autonomia e la completa integrazione dei cittadini e delle cittadine con disabilità.

Il Comune, in ottemperanza ai principi di cui sopra e nell'ambito dei propri compiti istituzionali, istituisce e riconosce la Consulta Comunale per le persone con disabilità quale soggetto democratico, apartitico, aconfessionale con funzioni propositive e consultive sulle problematiche correlate alla condizione di disabilità, contribuisce allo sviluppo e al miglioramento delle politiche istituzionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

ARTICOLO 2

Obiettivi e funzioni

La Consulta coopera con gli organismi comunali aventi finalità analoghe e cura il coordinamento tra le associazioni del territorio, dando particolare attenzione alla relazione con le Commissioni comunali competenti, le Consulte comunali esistenti, i Garanti e altri organismi di eventuale futura istituzione.

La Consulta è istituita principalmente allo scopo di stimolare e valutare le iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregiver, oltre che di promuovere la diffusione di una cultura attiva dell'inclusione e del superamento della disabilità nel mondo del lavoro, nella scuola e nella società in generale. Favorisce le relazioni e il confronto tra le diverse esperienze e i diversi soggetti – siano essi pubblici o privati. Coordina, nel rispetto delle singole autonomie associative, tutte le problematiche che ogni associazione o gruppo di associazioni, in ottemperanza alle proprie finalità statutarie, vorranno avanzare al Comune.

La Consulta elabora studi, proposte e documenti; diffonde informazioni acquisendo elementi di innovazioni provenienti da esperienze a livello locale, nazionale e internazionale; diffonde in assemblea la conoscenza delle norme, delle agevolazioni e delle tecnologie atte a favorire le persone con disabilità e fornisce elementi di orientamento da sottoporre agli organismi competenti.

La Consulta, inoltre, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche, rappresenta un collegamento permanente con le Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio, dando spazio a chi ha esperienza nella città di Siracusa, diretta o indiretta, con le disabilità. La Consulta svolge un ruolo propositivo riguardo i piani, i progetti e i servizi dell'Amministrazione e può dare indirizzo generale, di formulazione e presentazione di proposte in riferimento alle seguenti aree: salute, famiglie, lavoro e occupazione, abitare, mobilità, tempo libero e scuola e formazione.

ARTICOLO 3

Composizione

La Consulta Comunale per le persone con disabilità è composta da Organizzazioni, Associazioni, Enti, Società, Fondazioni iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che, per espressa disposizione statutaria, operino senza scopo di lucro in modo continuativo nel territorio del Comune di Siracusa a favore di persone con disabilità e che:

- non abbiano rapporti debitori definitivamente accertati con il Comune di Siracusa;
- siano legalmente rappresentati da soggetti che non abbiano riportato condanne penali per reati che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni e non siano stati interdetti dai pubblici uffici;

Inoltre, non hanno DIRITTO DI VOTO gli enti aderenti alla Consulta che erogano servizi per la Pubblica Amministrazione nel settore della disabilità. Tale diritto verrà riconosciuto solo alla chiusura del rapporto.

ARTICOLO 4

Modalità di partecipazione

- 1) A seguito dall'avviso pubblico redatto dagli uffici comunali competenti sarà possibile inoltrare apposita domanda di adesione. Questa dovrà indicare il nome del rappresentante legale dell'Associazione o dell'Ente. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello Statuto dell'Associazione e dell'Atto Costitutivo, dell'iscrizione al RUNTS, della delibera con la quale è stato eletto/a il/la rappresentante e la designazione del membro effettivo e del membro supplente, della relazione illustrativa sulle attività svolte sul territorio comunale nell'ambito della disabilità negli ultimi due anni e dell'eventuale dichiarazione relativa ai rapporti economici in corso (ammissione a contributi o altre forme di finanziamento, affidamento o gestione di servizi, forniture di beni e/o servizi, ecc.).
- 2) La composizione iniziale della Consulta Comunale per le persone con disabilità viene approvata con delibera del Sindaco.
- 3) Le Associazioni e gli Enti possono presentare domanda di partecipazione anche successivamente all'insediamento della Consulta con le stesse modalità di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dalla ricezione, la domanda viene trasmessa alla Consulta stessa, per l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego. Si auspica che almeno un componente della Consulta sia una persona con disabilità e che almeno un altro componente sia familiare di persona con disabilità.
- 4) I componenti della Consulta sono soggetti a decadenza nel caso in cui le assenze annuali alle riunioni dell'Assemblea siano superiori alla metà più uno di quelle tenutesi nella stessa annualità. La decadenza verrà formalizzata dal Sindaco, previa comunicazione del Comitato Direttivo della Consulta. I componenti e le componenti dell'Assemblea possono presentare richiesta di dimissioni solo in forma scritta al Comitato Direttivo della Consulta e al Sindaco.

- 5) Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo e/o statuto dell'organismo interessato, del rappresentante designato e/o del suo sostituto devono essere tempestivamente comunicate al Presidente della Consulta in forma scritta.
- 6) L'adesione e la partecipazione alla Consulta Comunale per le persone con disabilità è gratuita. Non sono previsti gettoni, indennità, rimborsi spese, contributi. Le Associazioni, gli Enti, inoltre, si impegnano a non sostenere o propagandare, in qualsiasi circostanza o evento, alcun partito o movimento o gruppo politico.

Sono anche componenti della Consulta, ma senza diritto di voto e senza poter far parte del Comitato Direttivo:

- il Sindaco o un suo delegato;
- un rappresentante per il Distretto socio sanitario 48;
- il Garante dei diritti delle persone con disabilità;
- il Presidente o suo delegato della Commissione Consiliare competente;
- l'Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato.

Eventuali iniziative che prevedano un onere a carico del Comune potranno essere proposte al Settore Servizi Sociali che nei limiti delle risorse disponibili valuterà la possibilità di finanziarle.

ARTICOLO 5

Organi

Sono organi della Consulta Comunale per le persone con disabilità:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il/la Presidente e l'ufficio di presidenza.

ARTICOLO 6

L'assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Consulta Comunale per le persone con disabilità, è l'organo di indirizzo della Consulta che si esprime mediante deliberazioni collegiali. Definisce le linee di indirizzo e il programma delle attività della Consulta; esamina i temi e delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e su proposta del Consiglio Direttivo approva i documenti da trasmettere agli organi Comunali.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. elegge il/la Presidente e l'ufficio di presidenza;
- b. elegge altri/e 4 componenti del Comitato Direttivo in rappresentanza delle associazioni aderenti;
- c. sfiducia uno/a o più componenti del Comitato Direttivo con voto formale espresso dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea;
- d. su proposta del Comitato Direttivo, discute e approva gli indirizzi che deve seguire la Consulta per l'attuazione delle finalità del presente regolamento.

La prima seduta dell'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali o da loro delegati/e che presiederanno le assemblee fino a quando non sarà eletto il

Presidente. Successivamente l'Assemblea sarà presieduta sempre dal Presidente della Consulta o, in sua vece, dal vicepresidente. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Possono partecipare all'Assemblea sia il membro effettivo che il membro supplente degli Enti e realtà facenti parte della Consulta, ma con la possibilità di esprimere un solo voto in rapporto all'ente rappresentato ai fini delle decisioni assunte dall'Assemblea. Non è permesso in nessun caso il voto per delega.

Al fine di promuovere e incentivare una maggiore partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, il Comitato direttivo potrà prevedere lo svolgimento delle sedute anche in modalità mista, utilizzando le piattaforme gratuite disponibili online. Le sedute in videoconferenza totale o parziale non saranno registrate e la verbalizzazione della riunione avverrà contestualmente allo svolgimento della stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sul programma delle attività annuali e sulla successiva rendicontazione delle attività. Il documento di programmazione, ed eventualmente quello di rendicontazione, devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio Comunale, alla commissione consiliare competente e all'Assessorato ai Servizi Sociali. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per le modifiche al presente Regolamento di cui al successivo art. 11. L'Assemblea potrà autoregolarsi formando al proprio interno gruppi di lavoro che si riuniscano separatamente e relazionino sul lavoro e sulle conclusioni adottate affinché queste ultime, dopo essere state trasmesse al/alla Presidente, siano inserite all'ordine del giorno.

La Consulta si riserva di invitare alle sedute assembleari, a seconda dei punti all'ordine del giorno, le figure professionali del Comune a supporto degli argomenti da deliberare sulla base delle relative competenze.

È fatta salva la piena autonomia d'iniziativa delle associazioni che aderiscono alla Consulta, nei confronti dell'Amministrazione Comunale e degli Enti Locali in generale, in merito a materie specifiche che investono ciascuna categoria.

ARTICOLO 7

Il comitato direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo preposto all'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, nonché di svolgere le attività necessarie per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Consulta in conformità alle linee di pianificazione generale e in coerenza con i risultati programmati.
2. Il Comitato Direttivo è composto da :
 - a. Il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Segretario/a;
 - b. 4 (quattro) componenti eletti dall'Assemblea al proprio interno.

I sette candidati con il maggior numero di preferenze contribuiranno a costituire il Comitato Direttivo.

3. Il Comitato Direttivo resta in carica per due (2) anni e le cariche non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.

4. Le cariche direttive decadono:
 - a. a seguito di cinque assenze ingiustificate alle riunioni del Comitato Direttivo o di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni dell'Assemblea;
 - b. per gravi comportamenti in contrasto con le finalità della Consulta, previa contestazione scritta da parte di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea, nel rispetto del principio del contraddittorio ed in seguito a maggioranza assoluta dell'Assemblea;
 - c. i componenti del Comitato Direttivo possono presentare richiesta di dimissioni in forma scritta e le dimissioni sono immediatamente efficaci e irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
5. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere le azioni necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
 - b) svolgere un'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea;
 - c) formulare le proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell'Assemblea;
 - d) curare, tramite il Presidente, le relazioni con enti e forze sociali;
 - e) informare le singole Associazioni sulla partecipazione dei propri rappresentanti alla Consulta

Il Comitato Direttivo della Consulta Comunale per le persone con disabilità, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) dei componenti del Comitato Direttivo, si riunisce almeno una volta al mese, di norma con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni e, in casi di motivata urgenza, con un preavviso di almeno 48 ore. La lettera della convocazione, a firma del/della Presidente, dovrà contenere ed esplicitare l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione ed il luogo. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 8

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto con votazione dell'Assemblea a maggioranza dei componenti e resta in carica per due anni, con possibilità di rielezione solo per un secondo mandato. In caso di dimissioni o di revoca si procede alla surroga da parte dell'Assemblea.
2. I compiti del Presidente sono:
 - a) convocare l'Assemblea e predisporre il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea e il Comitato Direttivo;
 - c) rappresentare la Consulta e curare, insieme al/alla Vicepresidente e al Comitato Direttivo, l'attuazione dei programmi;
 - d) interagire con il/la Garante;
 - e) allo scopo di favorire la trasparenza ed una efficace collaborazione, riferisce sulle attività della Consulta, trasmettendo altresì i verbali e i resoconti delle sedute da lui presiedute, al Sindaco, all'Assessore ai Servizi Sociali, alla commissione consiliare competente, al Presidente del Consiglio Comunale, alla/al Garante;

- f) partecipare, qualora invitato, alle sedute delle Commissioni del Consiglio Comunale, al fine di esporre osservazioni e proporre contributi sugli atti di competenza del Comune e in generale sui temi inerenti alla disabilità o che abbiano attinenza con la stessa;
- g) qualora all' o.d.g. dell'Assemblea della Consulta siano iscritti argomenti riguardanti Associazioni, Enti, Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta stessa, è data facoltà al Presidente di invitare i rappresentanti di tali Istituzioni per l'eventuale audizione o in qualità di uditori, sempre senza diritto di voto.

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario, quest'ultimi vengono entrambi eletti dall'Assemblea.

ARTICOLO 9

Convocazione delle riunioni

Il/la Presidente convoca l'Assemblea della Consulta Comunale per le persone con disabilità:

- a) almeno due (2) volte l'anno;
- b) ogni qual volta ne faccia richiesta scritta almeno un quarto (1/4) dei suoi componenti e in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 15 giorni dalla data della richiesta;
- c) ogni qual volta lo richieda il Comitato Direttivo e in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 15 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione, comunicata almeno dieci (10) giorni prima della data fissata, dovrà contenere ed esplicitare l'ordine del giorno, la data della riunione ed il luogo. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti assegnati, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per le modifiche al presente Regolamento di cui al successivo art. 12. Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste al/alla Presidente da ogni singola Associazione della Consulta, purché abbiano carattere d'urgenza. Il Presidente può invitare in audizione o in qualità di uditori, sempre senza diritto di voto, Istituzioni, Associazioni, Enti, Comitati, Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta per la piena attuazione delle finalità e delle funzioni della Consulta stessa.

Partecipa all'assemblea il rappresentante legale delle associazioni che fanno parte della Consulta o loro delegati di volta in volta designati e comunicati al Presidente. Le riunioni della Consulta hanno luogo nei locali messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione Comunale, previo accordo con gli uffici preposti.

ARTICOLO 10

Modifiche al presente regolamento

Le eventuali indicazioni di modifica del presente Regolamento possono essere proposte da almeno due terzi (2/3) dei componenti per essere poi approvate a maggioranza assoluta dalla Assemblea della Consulta Comunale per le persone con disabilità e così sottoposte alla commissione consiliare competente.

ARTICOLO 11

Norme transitorie

A far data dall'approvazione del presente Regolamento, portato a conoscenza tramite avviso pubblico, potranno essere presentate le richieste di adesione alla Consulta al Sindaco del Comune tramite protocollo generale o PEC a seguito di specifico Avviso pubblico per un periodo di 60 giorni.

ARTICOLO 12

Norme finali

L'impegno di ogni componente degli organi della Consulta è svolto come prestazione di volontariato e non può dar luogo per nessuna ragione ad emolumenti. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili con il presente atto, ed in particolare si rinvia allo Statuto Comunale.